

## Il trattamento del rischio di liquidità nello schema regolamentare di Basilea 3

Francesca Querci

Sommario: 1.Introduzione – 2.La definizione del rischio di liquidità e l'evoluzione del trattamento regolamentare – 3.I principi per una sana gestione e supervisione del rischio di liquidità – 4.I nuovi requisiti quantitativi per il presidio del rischio di liquidità – 5.Una valutazione preliminare delle implicazioni dei nuovi standard e delle questioni aperte – 6.Considerazioni conclusive – Bibliografia.

### Abstract

Liquidity risk played a key role in the outbreak of the 2007 financial crisis. In fact, many financial institutions experienced serious troubles, despite their high capital levels. Until then, the need for a harmonised framework for measuring and managing liquidity risk had been neglected, although it had been largely recognised. Market tensions granted a top priority to this issue on the international agenda, especially when some financial intermediaries shifted into solvency problems.

In December 2010 the Basel Committee on banking supervision published a new regulatory framework, introducing specific quantitative rules for liquidity. These regulations supplement the principles which were issued by the Committee in 2008. Both the quantitative and qualitative standards have the ultimate objective of strengthening liquidity risk management for both banks and supervisors.

This article highlights main implications and open issues of the new rules.

### 1. Introduzione

L'insieme articolato dei provvedimenti di riforma predisposto a partire dalla metà del 2009 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria<sup>1</sup>, noto come

---

<sup>1</sup>Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle Banche Centrali e Autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore,

Basilea 3, riflette l'esperienza maturata nel corso della crisi finanziaria iniziata nel 2007<sup>2</sup>. L'ampio programma di iniziative avviate dal Comitato è il frutto dell'opera delle Autorità di vigilanza, finalizzata a migliorare la capacità del settore bancario di assorbire shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie, riducendo in tal modo il rischio di contagio dal settore finanziario all'economia reale. Inoltre, il programma comprende iniziative tese a migliorare la gestione del rischio e la governance delle banche, rafforzare la loro trasparenza<sup>3</sup>, nonché i regimi per la liquidazione delle banche internazionali con rilevanza sistemica<sup>4</sup>.

Una delle novità più significative introdotte da Basilea 3, rispetto al precedente schema regolamentare<sup>5</sup>, riguarda il trattamento del rischio di liquidità. Il Comitato ha infatti introdotto due requisiti quantitativi minimi per la liquidità, finalizzati a rafforzare la resilienza di breve e di medio-lungo termine delle banche<sup>6</sup>. Tali vincoli integrano gli standard qualitativi pubblicati nel 2008<sup>7</sup>. L'Autorità di vigilanza sopranazionale ha predisposto altresì una serie di strumenti, da utilizzare per il continuo monitoraggio delle esposizioni delle banche.

Il presente saggio ha la finalità di illustrare il nuovo schema regolamentare sul rischio di liquidità e di giungere ad una valutazione preliminare delle possibili implicazioni, nonché ad un esame delle questioni lasciate aperte. La trattazione di tali aspetti è preceduta da una breve definizione del rischio in esame e da una panoramica dell'evoluzione regolamentare in materia, alla quale la crisi finanziaria manifestatasi nel 2007 ha impresso una rapida accelerazione.

---

Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

<sup>2</sup>Le riforme in esame sono illustrate in Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2010a) e Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2010b).

<sup>3</sup>Nel luglio 2009 il Comitato ha presentato un pacchetto di misure finalizzate a rafforzare le norme adottate nel 1996 in materia di requisiti patrimoniali a fronte del portafoglio di negoziazione (*trading book*) e a rinsaldare i tre pilastri dello schema Basilea 2. Cfr. Basel Committee on banking supervision (2009b).

<sup>4</sup>Tale tematica continua ad essere materia di studio. Il Comitato ha elaborato un documento di consultazione, che propone una metodologia comprendente indicatori sia quantitativi che qualitativi, per valutare la rilevanza sistemica delle istituzioni finanziarie su scala mondiale, nonché per stabilire in che misura le istituzioni finanziarie sistemiche a livello internazionale, dovrebbero avere una capacità aggiuntiva di assorbimento delle perdite, che vada oltre ai requisiti minimi. Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2011).

<sup>5</sup>Si vedano Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2004) e Banca d'Italia (2006a).

<sup>6</sup>Resilienza è un termine derivato dalla Scienza dei materiali e indica la proprietà che alcuni materiali hanno di conservare la propria struttura, o di riacquistare la forma originaria, dopo essere stati sottoposti a schiacciamento o deformazione.

<sup>7</sup>Basel Committee on banking supervision (2008b).

## 2. La definizione del rischio di liquidità e l'evoluzione del trattamento regolamentare

Il rischio di liquidità consiste nella possibilità che la banca non sia in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento, per la difficoltà sia di reperire fondi sul mercato (*funding risk*), sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*)<sup>8</sup>.

La prima fattispecie fa riferimento all'impossibilità per la banca di onorare puntualmente e integralmente un volume inaspettatamente elevato di richieste di rimborso, ad esempio da parte dei depositanti o di controparti bancarie, senza compromettere la propria operatività quotidiana.

La seconda manifestazione del rischio di liquidità è collegata alla prima e si produce quando una banca si trova costretta a monetizzare rapidamente un consistente volume di attività, al fine di far fronte alle richieste di rimborso; a causa di un temporaneo malfunzionamento del mercato in cui tali attività sono scambiate, o della sua insufficiente profondità, la banca può realizzare un valore insufficiente a onorare gli impegni, con pregiudizio per il suo equilibrio finanziario.

Il rischio di liquidità è connaturato all'attività bancaria, essendo legato al tipico *mismatch* temporale tra i flussi di cassa in entrata e in uscita, derivante dalla diversa struttura per scadenza dell'attivo (maggiormente orientato al lungo termine) e del passivo (prevalentemente a breve) delle banche.

Tale rischio è rimasto per lungo tempo privo di una regolamentazione armonizzata a livello sopranazionale. La necessità di un approccio armonizzato per la misurazione e la gestione del rischio di liquidità, è divenuta un priorità nell'agenda internazionale solo al manifestarsi della crisi finanziaria nel 2007.

Nei primi mesi del 2008, il Comitato di Basilea ha effettuato un'indagine volta a conoscere i regimi di regolamentazione del rischio di liquidità ante crisi<sup>9</sup>. A fronte di obiettivi comuni di vigilanza (in termini di proporzionalità, politiche di liquidità, prove di stress e piani di emergenza), i regimi nazionali si sono contraddistinti per una pluralità di approcci. Alcuni supervisori hanno stabilito vincoli quantitativi all'esposizione al rischio di liquidità (ad esempio, espressi in termini di rapporto tra gli stock degli aggregati di bilancio, oppure basati sul grado di disallineamento dei flussi di cassa in entrata e in uscita); altri si sono affidati ad un approccio qualitativo, basato su sistemi interni di gestione, controllo e reporting. Tuttavia, nella maggior parte dei casi è stato adottato un modello ibrido, che combina presidi qualitativi e quantitativi<sup>10</sup>.

Nel nostro Paese, le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia<sup>11</sup> prevedevano fino al 2006 alcune regole, idonee a prevenire e gestire i rischi derivanti da una elevata trasformazione delle scadenze. In particolare, era fatto obbligo alle

---

<sup>8</sup>Banca d'Italia (2006a).

<sup>9</sup>Basel Committee on banking supervision (2008a).

<sup>10</sup>Per una panoramica più ampia sulle differenze nella gestione del rischio di liquidità da parte dei diversi Paesi del mondo, si vedano Battaglia, Onorato (2007), Basel Committee on banking supervision (2008a), Tarantola (2008).

<sup>11</sup>Banca d'Italia (1999).

banche di contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni entro il limite del patrimonio (cd. «prima regola» di trasformazione delle scadenze); inoltre, esistevano limiti all'utilizzo delle componenti meno stabili della raccolta, per il finanziamento di attività a medio e lungo termine (c.d. «seconda» e «terza» regola). Le ultime due regole sono state abrogate dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio)<sup>12</sup>, in un'ottica di semplificazione e riduzione degli oneri regolamentari e di completamento del processo di despecializzazione temporale dell'attività bancaria. Come evidenziato dalla specifico comunicato della Banca d'Italia<sup>13</sup>, l'intervento abrogativo è stato finalizzato a *“rimuovere discipline vincolistiche non derivanti da norme comunitarie armonizzate, che possono produrre effetti negativi sulla competitività del sistema bancario e della piazza finanziaria italiani in un contesto di mercato aperto alla competizione transfrontaliera e caratterizzato da una crescente «concorrenza tra ordinamenti»”*.

La cancellazione della seconda e terza regola è avvenuta altresì in considerazione della migliorata capacità delle banche e dei gruppi di gestire i flussi finanziari. Il comunicato della Banca d'Italia, infatti, prosegue evidenziando che *“l'innovazione e lo sviluppo dei mercati finanziari, la diversificazione e la stabilizzazione delle fonti di raccolta, le più sofisticate tecniche di gestione integrata dell'attivo e del passivo, l'esperienza maturata nel comparto del credito oltre il breve alle imprese consentono alle banche di gestire e controllare autonomamente i rischi connessi allo squilibrio di scadenze dei flussi finanziari e al finanziamento degli investimenti produttivi”*. Peraltro, la Banca d'Italia sottolinea che *“l'abrogazione delle disposizioni in questione non esime, peraltro, i responsabili organi aziendali delle banche e delle società capogruppo dal porre in essere le misure idonee a controllare e gestire, nell'ambito dei rischi connessi all'attività svolta, anche i rischi derivanti dal mismatch di scadenze dell'attivo e del passivo di bilancio e i rischi impliciti nell'attività di finanziamento a medio-lungo delle imprese”*.

Dal 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale emanate a livello internazionale dal Comitato di Basilea (Basilea 2) e dalle direttive comunitarie sull'adeguatezza patrimoniale<sup>14</sup>. Il rischio di liquidità, considerata la sua natura, non è soggetto a regolamentazione prudenziale nell'ambito del primo pilastro di Basilea 2 (i “requisiti patrimoniali”), ma rientra tra i rischi che gli intermediari devono considerare nel secondo pilastro e, in particolare, nell'ambito del processo di autovalutazione dei presidi patrimoniali e organizzativi, da disporre a fronte di tutti i rischi caratterizzanti l'attività bancaria (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP). Alle Autorità di vigilanza nazionali è affidato il compito di attuare una verifica periodica

---

<sup>12</sup>Delibera del CICR, n° 242 del 22 febbraio 2006.

<sup>13</sup>Banca d'Italia (2006b).

<sup>14</sup>Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2004) e Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relative, rispettivamente, all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (CRD) e all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (CAD).

(*Supervisory Review Evaluation Process*, SREP), circa l'adozione da parte delle banche di presidi di natura patrimoniale e organizzativa adeguati ai rischi assunti.

La lunga assenza di una regolamentazione del rischio di liquidità, uniforme a livello internazionale, riflette un approccio di vigilanza che ha assunto un carattere più consulenziale, che dispositivo. Per anni sono mancati controlli prudenziali omogenei, che intervenissero sulla composizione dell'attivo e del passivo di tutti gli intermediari vigilati, imponendo limiti quantitativi al rischio assunto. I supervisor hanno attuato una vigilanza di tipo *principle-based*, non prescrittiva, ma aperta alle migliori prassi del settore e ai benchmark di mercato<sup>15</sup>. La regolamentazione prudenziale sopranazionale dell'attività bancaria, è stata prevalentemente incentrata sulla presenza di presidi patrimoniali commisurati al rischio di credito, di mercato ed operativo, nella convinzione che gli intermediari finanziari avrebbero sempre potuto far fronte alle proprie esigenze di liquidità, grazie a mercati interbancari ben sviluppati e integrati<sup>16</sup>. Il rischio che una banca dotata di un attivo di elevata qualità, potesse trovarsi nella condizione di non essere in grado di onorare i propri impegni di cassa nei tempi richiesti e a costi sostenibili, è stato fortemente sottostimato<sup>17</sup>. Soprattutto, è stata trascurata la portata sistemica di un tale evento, ossia l'effetto che la crisi di liquidità di un singolo intermediario finanziario può determinare, qualora si propaghi ad altri a causa della complessa rete di relazioni interbancarie.

La recente crisi finanziaria ha dimostrato, invece, con quale intensità e durata possa manifestarsi il rischio di liquidità, con quale rapidità esso possa contagiare diversi intermediari e quali effetti ciò possa produrre sulla stabilità dell'intero

---

<sup>15</sup>A tale ottica di vigilanza sono riconducibili i documenti del Comitato di Basilea riguardanti il rischio di liquidità emanati dal 1992 al 2008: in particolare, si vedano Basel Committee on banking supervision (1992), (2000), (2008a), (2008b), (2009a). Ad un approccio *principle-based* sono riconducibili anche i documenti del Committee of European Banking Supervisors (2008), (2009a), (2009b). Dal 1° gennaio 2011, il CEBS è stato sostituito dalla European Banking Authority (EBA), che ne ha ereditato il ruolo consultivo nei confronti della Commissione Europea. Tale organo è costituito da rappresentanti senior delle autorità di vigilanza nazionali dei Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Nel proprio Position Paper del 2008, l'Associazione Bancaria Italiana ha valutato favorevolmente l'adozione di un approccio *principle-based*. Tuttavia, essa ha individuato nell'esistenza di differenze fra i diversi regimi nazionali e nella distinzione fra le competenze di supervisione domestiche ed estere, due fattori di complessità nella gestione della liquidità per i gruppi bancari con presenza cross-border.

<sup>16</sup>De Socio (2011) paragona il mercato interbancario ad un sistema idraulico, del quale si comprende appieno l'importanza solo nel momento in cui si guasta.


<sup>17</sup>Il caso di Northern Rock è emblematico nel dimostrare che la proprietà di attivi di buona qualità sia una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'ottenimento di credito nei mercati, in particolare in quelli *wholesale*. In proposito, si rimanda a Mottura (2008) e (2010).

Anche Carosio (2010) e Financial Services Authority (2009) evidenziano come il rischio di una crisi di liquidità degli intermediari sia stato sottovalutato, rispetto ad altre tipologie di rischio.

sistema finanziario. Osservando i differenziali tra i tassi di interesse del mercato monetario sui depositi con e senza garanzia (Figura 1), è possibile valutare gli effetti prodotti sul mercato interbancario, dalle tensioni originatesi a partire dall'agosto del 2007 nel mercato dei mutui statunitensi *sub-prime*. Il timore che molti intermediari dovessero finanziare proprie società veicolo, che avevano investito in titoli garantiti da mutui (*mortgage asset-backed securities*), o che dovessero riassorbire tali titoli nei loro bilanci, ha alimentato una crescente preoccupazione in merito alle loro posizioni di liquidità e di bilancio. Le banche hanno mostrato una crescente resistenza a erogare fondi alle controparti sul mercato interbancario, a causa dei timori per la solvibilità delle stesse. In un clima di generale diffidenza e incertezza, gli spread tra i tassi di interesse del mercato monetario sui depositi con e senza garanzia hanno raggiunto valori ragguardevoli, soprattutto in corrispondenza di particolari eventi:

- il 9 agosto 2007, quando il gruppo BNP Paribas (BNP) congela il riscatto di tre fondi d'investimento, a causa dell'impossibilità di valutarli appropriatamente nella situazione di mercato corrente;
- il 14 marzo 2008, quando la Federal Reserve eroga un prestito-ponte tramite JPMorgan Chase a favore della banca d'affari Bear Stearns (BS), dopo l'ammissione di quest'ultima di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte ai propri impegni di pagamento;
- il 15 settembre 2008, quando la banca d'affari Lehman Brothers (LB) dichiara fallimento.


**Figura 1 – Tensioni sul mercato interbancario: lo spread tra i tassi di interesse del mercato monetario sui depositi con e senza garanzia (punti percentuali)**



Fonte: De Socio (2011).

Indicazioni simili si ricavano, limitatamente ai depositi interbancari in euro, analizzando il differenziale tra l'Euribor e il tasso OIS<sup>18</sup>. La Figura 2 permette di osservare che la componente legata al rischio di liquidità ha rappresentato il driver più importante dello spread, dall'inizio della crisi finanziaria. Inoltre, è possibile notare come tale componente sia stata influenzata da eventi emblematici (tra cui quelli sopra ricordati), nonché dalle misure di gestione della liquidità intraprese della Banca Centrale Europea<sup>19</sup>.

**Figura 2 – Lo spread tra Euribor a 3 mesi e OIS: evidenza delle componenti legate al rischio di credito e al rischio di liquidità (punti percentuali)**



Fonte: De Socio (2011).

<sup>18</sup>Lo *European Interbank Offered Rate* è il prezzo corrisposto dalle banche al fine di ottenere credito e liquidità da controparti bancarie, per un periodo di tempo determinato, senza dover stanziare attività in garanzia.

Il tasso sull'*Overnight Indexed Swap* è il tasso fisso che le banche sono disposte a pagare per ricevere il tasso medio *overnight* (Eonia) per la durata dell'accordo di *swap*.

Sulle motivazioni sottostanti all'impiego del differenziale tra Euribor e OIS come indicatore delle tensioni sul mercato interbancario, si veda European Central Bank (2008a).

<sup>19</sup>Oltre alla progressiva riduzione del tasso d'interesse di riferimento, la misura più importante è rappresentata dall'introduzione delle aste a tasso fisso con piena aggiudicazione dell'importo, che hanno dato alle banche la certezza di ottenere dall'Eurosistema la liquidità desiderata, a fronte di sufficienti attività stanziabili in garanzia. Inoltre, l'insieme delle garanzie ammesse è stato ampliato, facilitando ulteriormente l'accesso al credito da parte delle banche.

La crisi finanziaria ha evidenziato con chiarezza la necessità di un approccio di vigilanza più efficace. Tale richiamo non è rimasto inascoltato, come testimoniano il crescente dibattito internazionale e lo sforzo dei regulator per rafforzare il coordinamento e la cooperazione internazionale, al fine di fornire una risposta comune alla crisi.

Con riferimento al rischio di liquidità, nel settembre 2008 il Comitato di Basilea ha emanato proprie linee guida, riconoscendo la necessità per le banche di migliorare la gestione di tale rischio e di monitorare la propria esposizione<sup>20</sup>.

In Europa, il CEBS ha pubblicato nel giugno 2008 una serie di raccomandazioni per la gestione del liquidity risk<sup>21</sup>. Inoltre, il Comitato per la supervisione bancaria costituito nell'ambito della Banca Centrale Europea, ha svolto un'indagine sulle tecniche di stress testing e sui piani di emergenza adottati dalle banche<sup>22</sup>.

A seguito del fallimento di Lehman Brothers, è apparsa ancora più evidente la necessità di introdurre uno schema regolamentare omogeneo a livello internazionale.

Nel maggio 2009, il Comitato di Basilea ha dettato principi specifici sull'attività di stress testing condotta dalle banche<sup>23</sup> e a dicembre dello stesso anno, ha pubblicato un documento per la consultazione, contenente precisi vincoli quantitativi per il rischio di liquidità<sup>24</sup>. Contemporaneamente, il CEBS ha emanato proprie linee guida sulla composizione della dotazione obbligatoria di liquidità per le banche<sup>25</sup>.

All'inizio del 2010 la Commissione Europea ha iniziato un processo di consultazione sulla proposta di emendamento alle direttive sui requisiti di capitale<sup>26</sup>, per confermare il nuovo schema regolamentare del rischio di liquidità. Nel dicembre 2010, il Comitato di Basilea ha completato la stesura delle nuove regole quantitative<sup>27</sup>. Infine, a metà del 2011 la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di direttiva e la proposta di regolazione<sup>28</sup>, destinate a sostituire le direttive sui requisiti di capitale attualmente in vigore.

Di seguito illustreremo le aree principali della gestione del rischio di liquidità, su cui intervengono i principi dettati dal Comitato di Basilea nel 2008. Successivamente, descriveremo i nuovi standard quantitativi pubblicati nel 2010, che integrano i principi suddetti e quelli riferiti all'attività di stress testing.

---

<sup>20</sup>Basel Committee on banking supervision (2008a).

<sup>21</sup>CEBS (2008).

<sup>22</sup>European Central Bank (2008b).

<sup>23</sup>Basel Committee on banking supervision (2009a).

<sup>24</sup>Basel Committee on banking supervision (2009c).

<sup>25</sup>CEBS (2009b).

<sup>26</sup>European Commission (2010).

<sup>27</sup>Comitato di Basilea per la supervisione bancaria (2010a).

<sup>28</sup>European Commission (2011a) e (2011b).

### 3. I principi per una sana gestione e supervisione del rischio di liquidità

I principi dettati dal Comitato di Basilea nel 2008<sup>29</sup> hanno come fine ultimo il rafforzamento della gestione del rischio di liquidità, da parte delle banche e delle Autorità di vigilanza.

La gestione del rischio di liquidità deve essere fortemente integrata con l'intero processo di risk management di ogni banca e deve assicurare, con un elevato grado di confidenza, che essa sia in grado di onorare le proprie obbligazioni giornalieri e di resistere ad un periodo di crisi, dovuto a fattori idiosincratici o sistemici.

L'applicazione dei dettami del Comitato deve avvenire secondo un criterio di proporzionalità: le banche devono predisporre soluzioni proporzionate alle proprie dimensioni, alla complessità delle proprie attività e al ruolo ricoperto nel settore finanziario delle giurisdizioni in cui opera.

I 17 principi sono organizzati in quattro aree chiave:

- la governance del rischio di liquidità;
- la misurazione e la gestione del rischio di liquidità;
- la *disclosure*;
- il ruolo delle autorità di vigilanza.

Il sistema di governance deve innanzitutto prevedere la definizione della massima esposizione al rischio, ritenuta sostenibile in un contesto di normale corso degli affari, integrato da situazioni di stress (*risk tolerance*). La soglia di tolleranza deve essere coerente con le linee strategiche, il modello di business, la complessità operativa, la capacità di approvvigionamento dei fondi e la propensione al rischio complessiva della banca.

Il compito di stabilire la *risk tolerance* è attribuito al Consiglio di amministrazione della banca. Sulla base di tale parametro operativo, il senior management deve elaborare una strategia di gestione del rischio di liquidità e politiche correlate, che tengano conto dei fabbisogni di liquidità sia in condizioni di normalità, sia in situazioni di stress. Le politiche devono definire, tra l'altro, la composizione e la scadenza delle attività e delle passività, il grado di varietà e stabilità delle fonti di raccolta, la struttura, le responsabilità e i controlli necessari per la gestione del rischio e per la supervisione delle posizioni di liquidità, assunte da ogni società controllata e da ogni filiale, in tutte le giurisdizioni in cui la banca opera. La strategia e le politiche di liquidità devono essere sottoposte all'approvazione del Cda e da questo riviste con frequenza almeno annuale; inoltre, esse devono essere portate a conoscenza di tutta l'organizzazione da parte del senior management.

Al senior management della banca è attribuito altresì il compito di definire le regole di determinazione del sistema di tassi di trasferimento interno dei fondi. Questo è un aspetto critico nella gestione della banca, poiché influisce sulle

---

<sup>29</sup>Basel Committee on banking supervision (2008b).

modalità di attribuzione della redditività tra le diverse unità di business ed è quindi in grado di determinare incentivi all'assunzione di rischi non coerenti con le politiche aziendali. La formulazione dei tassi interni di trasferimento, deve tenere conto della componente legata al rischio di liquidità generato dalle singole unità di business, al fine di rendere coerenti gli incentivi all'assunzione dei rischi, da parte di tali unità, con l'esposizione complessiva della banca.

Una governance efficace deve inoltre fondarsi sul costante scambio di informazioni tra le funzioni a cui è attribuita la gestione del rischio di liquidità (in genere, la Tesoreria), quelle incaricate del monitoraggio delle condizioni dei mercati finanziari e del credito.

Infine, il senior management deve assicurare che la banca disponga di un sistema di controlli interni, che assicuri l'integrità del sistema di gestione del rischio di liquidità. I controlli interni devono essere attuati da personale indipendente dal punto di vista operativo e adeguatamente formato.

In materia di misurazione e di gestione del rischio di liquidità, il Comitato raccomanda che ogni banca disponga, su base consolidata, di un processo di identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo del rischio. I principi non menzionano alcun modello quantitativo di riferimento, ma sottolineano l'importanza di adottare misure dinamiche di rischio, volte a stimare i flussi di cassa attesi legati alle attività e alle passività, in e fuori bilancio, con riferimento ad un set di orizzonti temporali; tali proiezioni sono finalizzate ad identificare potenziali gap di liquidità futuri, cosicché la banca sia in grado di valutare la propria esposizione al rischio e di individuare tempestivamente strumenti di mitigazione. Al fine di controllare il proprio grado di vulnerabilità, la banca deve altresì predisporre un sistema di limiti e di indicatori *early warning*

L'analisi dinamica dei flussi di cassa deve essere integrata da prove di stress che prendano in considerazione una pluralità di scenari, che coinvolgano fattori di rischio sia idiosincratici, sia sistemici<sup>30</sup>. Tali test non sono solo finalizzati a sviluppare efficaci piani di emergenza, ma rappresentano anche una preziosa fonte di informazioni per la pianificazione strategica, per il monitoraggio dell'andamento dei flussi di cassa e per la predisposizione di limiti alla concentrazione degli impieghi e della raccolta.

La terza area chiave a cui i principi si riferiscono, attiene alla *disclosure*. A tale riguardo, il Comitato raccomanda che ogni banca illustri al pubblico, con frequenza regolare, la propria struttura organizzativa e il proprio modello di gestione del rischio di liquidità. In particolare, l'informativa pubblica dovrebbe riguardare i ruoli e le responsabilità degli organi della banca preposti al presidio del rischio di liquidità, dal Cda alle business unit. Una parte della reportistica, inoltre, dovrebbe essere dedicata ad informazioni quantitative, che descrivano al mercato la struttura della raccolta e la posizione di liquidità della banca.

---

<sup>30</sup>Il Comitato elenca a titolo esemplificativo una serie di assunzioni, che una banca dovrebbe prendere in considerazione del disegnare gli scenari di stress. Si rimanda a Basel Committee on banking supervision (2008b).

In linea con le disposizioni contenute nel c.d. terzo pilastro di Basilea 2, attualmente le banche redigono un report denominato “Pillar 3”, con frequenza almeno annuale, attraverso il quale comunicano al mercato informazioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti alla loro identificazione, misurazione e gestione. Una sezione di tale report è dedicata alla descrizione della liquidity policy della banca, alle metodologie di misurazione e monitoraggio del rischio di liquidità. Inoltre, in conformità con quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, una sezione della nota integrativa del bilancio bancario descrive le principali fonti di manifestazione del rischio di liquidità, le politiche di gestione e la struttura organizzativa preposta al controllo di tale rischio; inoltre, si presenta la distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie.

Infine, il Comitato sottolinea il ruolo essenziale delle Autorità di vigilanza, raccomandando loro di effettuare una valutazione periodica della posizione di liquidità delle banche e del sistema complessivo di gestione del relativo rischio; un’attenzione particolare dovrebbe essere dedicata al giudizio sull’adeguatezza degli scenari per gli stress test e sui piani di emergenza. Nel caso in cui siano ravvisate inefficienze nel presidio del rischio di liquidità di una banca, il Comitato auspica che le Autorità di vigilanza richiedano azioni correttive, pianificate in base ad una precisa tempistica, prevedendo la possibilità per i supervisor di limitare l’espansione dell’attività bancaria.

#### **4. I nuovi requisiti quantitativi per il presidio del rischio di liquidità**

Nel dicembre 2010 il Comitato di Basilea ha emanato uno schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità<sup>31</sup>. L’obiettivo del supervisor è di rafforzare la resilienza degli intermediari bancari, in periodi caratterizzati da tensioni finanziarie ed economiche.

A tal fine, sono elaborati due requisiti quantitativi minimi, destinati a formare una componente essenziale dell’approccio di vigilanza al rischio di liquidità:

- il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR);
- il *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Tali vincoli integrano gli standard qualitativi appena esaminati.

Prima di descrivere i due indicatori, occorre sottolineare che essi entreranno in vigore solo dopo un periodo di osservazione, durante il quale il Comitato valuterà l’impatto sui mercati finanziari, sull’erogazione del credito e sulla crescita

---

<sup>31</sup> Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2010a).

economica. Il LCR ed il NSFR, nelle versioni eventualmente riviste, saranno introdotti rispettivamente il 1° gennaio 2015 ed entro il 1° gennaio 2018.

#### **4.1 Il Liquidity Coverage Ratio**

Il primo quoziente prevede che le banche dispongano di attività liquide di elevata qualità, in ammontare sufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario di breve termine, in una situazione di tensione acuta. In particolare, lo stock disponibile di attività liquide deve consentire alle banche di resistere per trenta giorni, facendo fronte al totale dei deflussi netti di cassa che possono manifestarsi in uno scenario di stress. Formalmente:

$$\text{LCR} = \frac{\text{stock di attività liquide di elevata qualità}}{\text{deflussi di cassa netti totali nell'arco di 30 gg}} \geq 100\%$$

Per quel che concerne il numeratore del quoziente, il Comitato definisce “attività liquide di elevata qualità” quelle che possono essere vendute senza che la banca debba subire notevoli sconti, oppure essere utilizzate come garanzie per ottenere un prestito, senza che la banca debba accettare significativi scarti di garanzia. In questa seconda fattispecie, possono rientrare le attività stanziabili presso la Banca Centrale Europea<sup>32</sup>.

Per essere agevolmente liquidabili, le attività non devono essere gravate da alcun vincolo (*unencumbered assets*), ossia non devono essere state impegnate per fornire forme di assicurazione, garanzia o supporto al credito.

Le attività che possono costituire lo stock sono suddivise in due livelli, in base al loro grado di liquidabilità<sup>33</sup>.

Le “attività di primo livello” possono essere comprese nello stock in misura illimitata e sono rappresentate da:

- denaro contante;
- riserve di liquidità detenute presso le Banche Centrali nazionali dalle quali si possa attingere in periodi di stress;
- titoli di debito negoziabili emessi o garantiti da soggetti sovrani, Banche Centrali, enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo monetario internazionale, Commissione europea oppure banche multilaterali di sviluppo,

---

<sup>32</sup>Il Comitato tiene tuttavia a precisare che la stanziabilità presso la BCE non è di per sé sufficiente a classificare un’attività come “liquida di elevata qualità” ai fini del calcolo del LCR.

<sup>33</sup>Si fa riferimento al trattamento standard. Si tenga presente che per giurisdizioni e valute per le quali vi sia una carenza di attività liquide, il Comitato prevede trattamenti specifici circa le consistenze da annoverare nello stock.

purché abbiano una ponderazione di rischio pari allo 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2.

Le “attività di secondo livello” sono ammesse fino al 40% dello stock e sono rappresentate da:

- titoli di debito negoziabili emessi o garantiti da soggetti sovrani, Banche Centrali, enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali o banche multilaterali di sviluppo, purché abbiano una ponderazione di rischio pari al 20% in base al metodo standardizzato di Basilea 2;
- obbligazioni societarie, non emesse da un’istituzione finanziaria o da un soggetto ad essa affiliato e obbligazioni bancarie garantite, non emesse dalla banca stessa o da un soggetto a questa affiliato. Tali strumenti devono aver ricevuto un giudizio non inferiore ad AA- da un’agenzia di rating riconosciuta ai fini di Basilea 2<sup>34</sup>.

Le attività di entrambi i livelli devono essere negoziate in mercati ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione; inoltre, durante un significativo periodo di stress di liquidità, le attività non devono aver subito un calo di prezzo o un incremento dello scarto di garanzia superiori al 10% nell’arco di trenta giorni.

La funzione della banca responsabile della gestione del rischio di liquidità deve verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di idoneità degli asset; a tal fine, un parte di essi deve essere periodicamente monetizzata attraverso operazioni pronti contro termine, oppure venduta sul mercato. In tal modo, la banca ha la possibilità di testare il grado di accesso al mercato di una specifica classe di attività e l’efficacia dei propri processi di smobilizzo; inoltre, tale procedura limita l’invio di segnali negativi che accompagnerebbe un disinvestimento ingente e improvviso. Qualora un’attività perda le caratteristiche di elevata liquidabilità, può continuare ad essere classificata come attività liquida di elevata qualità per altri trenta giorni, durante i quali la banca deve adeguare lo stock, oppure sostituire l’attività.

Le attività liquide che costituiscono il numeratore del LCR sono considerate al valore di mercato, ponderato per un fattore prestabilito dal Comitato (100% per le attività di primo livello, 85% per le attività di secondo livello)<sup>35</sup>.

Riguardo al denominatore del quoziente, la banca deve determinare il totale dei deflussi di cassa attesi nell’arco di trenta giorni, nell’ambito di uno scenario di stress, al netto del totale degli afflussi di cassa attesi nel medesimo periodo. Secondo le disposizioni del Comitato, lo scenario di stress si configura al presentarsi di uno dei seguenti eventi:

- il prelievo di una quota di depositi al dettaglio;
- una parziale perdita della capacità di raccolta all’ingrosso non garantita;

---

<sup>34</sup>In assenza di un rating esterno, essi devono essere sottoposti ad una valutazione interna da parte della banca.

<sup>35</sup>Nella determinazione del valore di mercato, occorre tenere conto anche delle uscite di cassa connesse alla eventuale chiusura anticipata di posizioni di copertura, assunte a fronte del rischio di prezzo delle attività dello stock.

- una parziale perdita della provvista garantita a breve termine, relativamente a determinate garanzie e controparti;
- deflussi contrattuali aggiuntivi, derivanti da un declassamento del rating creditizio pubblico della banca, tra cui la costituzione obbligatoria di garanzie;
- un aumento della volatilità di mercato, che influisca sulla qualità delle garanzie o sulla potenziale esposizione futura collegata alle posizioni in derivati e che richieda maggiori scarti di garanzia o garanzie aggiuntive, oppure generi un fabbisogno di liquidità di altra natura;
- utilizzi imprevisti di linee di liquidità e di credito irrevocabili non ancora utilizzate, che la banca ha messo a disposizione dei clienti;
- la potenziale necessità per la banca di riacquistare titoli di debito, o di onorare obblighi extracontrattuali, allo scopo di attenuare il rischio di reputazione.

Si può osservare come lo shock di liquidità considerato dal Comitato, possa risultare da fattori di rischio specifici della banca e/o da fattori sistemici. Infatti, una banca può subire una crisi di liquidità sia per cause legate alle condizioni in cui essa versa, sia per fattori esogeni, rispetto ai quali il suo assetto economico e patrimoniale è estraneo. A tale proposito il caso della banca Northern Rock è esemplare, ancorché non unico: a partire dal 2007, essa fu contagiata dalla crisi tramite i suoi finanziatori all'ingrosso, indisponibili a rinnovarle i prestiti in quanto orientati a ricostituire tempestivamente riserve di liquidità, per difendere le proprie posizioni debitorie; l'insorgere della crisi di liquidità di Northern Rock fu quindi esogeno.

Per ognuno dei suddetti fattori di rischio, le Autorità di vigilanza nazionali hanno il compito di stabilire un tasso di deflusso, che dovrà essere moltiplicato da ogni banca per i saldi delle proprie passività e degli impegni fuori bilancio, al fine di quantificare i deflussi di cassa attesi. Per determinate categorie di passività, il Comitato ha definito tassi di deflusso minimi che le banche di ogni giurisdizione devono applicare. Lo stesso computo dovrà essere effettuato per le attività<sup>36</sup>, considerando esclusivamente gli afflussi provenienti da esposizioni *in bonis*, per le quali la banca non si attende un'inadempienza nell'arco di trenta giorni durante la fase di stress.

Il rispetto del LCR rappresenta un requisito prudenziale minimo. Il Comitato chiede alle banche di condurre al proprio interno prove di stress su un orizzonte temporale superiore ai trenta giorni, finalizzate alla valutazione del livello di liquidità da detenere oltre il livello minimo. I risultati dei tali stress test devono essere comunicati alle Autorità di vigilanza nazionali.

---

<sup>36</sup>Peraltro, gli afflussi di cassa attesi possono essere conteggiati fino a un massimo del 75% dei deflussi di cassa attesi.

## 4.2 Il Net Stable Funding Ratio

Il secondo requisito prudenziale elaborato dal Comitato di Basilea (*Net Stable Funding Ratio*, NSFR) chiede alle banche di finanziare le attività a medio-lungo termine con un importo minimo di fonti stabili. Formalmente, esso è definito come:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{ammontare disponibile di provvista stabile}}{\text{ammontare obbligatorio di provvista stabile}} > 100\%$$

La “provvista stabile” è rappresentata dalle fonti di fondi che possono ritenersi affidabili, in condizioni di stress che si prolunghino su un orizzonte temporale di un anno.

Il Comitato identifica i fattori che determinano l'originarsi di uno scenario negativo, nei seguenti eventi rischiosi:

- un calo significativo della redditività o della solvibilità della banca, derivante da un aumento delle esposizioni ai rischi di credito, di mercato, operativo e/o ad altri rischi;
- un potenziale declassamento del rating assegnato a titoli di debito o controparti della banca, da parte di un'agenzia di rating riconosciuta ai fini di Basilea 2;
- un evento di rilievo che metta in dubbio la reputazione o il merito di credito della banca.

Come si nota, si tratta esclusivamente di fattori di rischio idiosincratico; i fattori sistemici sono già presi in considerazione al fine di definire lo scenario di stress di breve periodo, con riferimento al quale ogni banca deve calcolare il LCR. Tale impostazione presuppone che un fattore di rischio sistemico non possa prolungarsi oltre trenta giorni (l'orizzonte temporale dello scenario di stress previsto per il LCR), senza che le Autorità di vigilanza intervengano a sostegno del sistema finanziario<sup>37</sup>; di conseguenza, gli unici fattori di rischio che le banche devono essere attrezzate a fronteggiare nel medio-lungo termine, sono di natura idiosincratica.

Oltre a identificare gli eventi rischiosi nel medio-lungo termine, il Comitato specifica che deve trattarsi di eventi “*di cui investitori e clienti siano al corrente*”<sup>38</sup>. Ciò significa che i menzionati fattori configurano uno scenario di crisi di liquidità solo se gli investitori e i clienti ne sono a conoscenza. In altri termini, tali eventi rappresentano una minaccia, per l'equilibrio finanziario di medio e lungo termine delle banche, solo nel caso in cui assumano risvolti reputazionali. In sostanza, se una banca consegue una perdita economica oppure una riduzione della

---

<sup>37</sup>Precisamente, l'obiettivo del LCR è di “*consentire alla banca di sopravvivere fino al trentesimo giorno dello scenario, entro il quale si presuppone che possano essere intraprese appropriate azioni correttive da parte degli organi aziendali e/o delle autorità di vigilanza, oppure che la banca possa essere sottoposta a un'ordinata liquidazione*” (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 2010a, § 15).

<sup>38</sup>Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2010a), § 125.

patrimonializzazione (primo evento rischioso), ma investitori e clienti non ne sono a conoscenza, la banca non sperimenterà difficoltà di funding e quindi non cadrà in una crisi di liquidità, perché la fiducia da parte dei finanziatori è rimasta inalterata.

Come risulta dal denominatore del quoziente, il Comitato chiede a ciascuna banca di detenere un “ammontare obbligatorio di provvista stabile”. Esso è rappresentato dalla somma del valore delle attività bancarie in e fuori bilancio, ponderate per un coefficiente stabilito dal Comitato, denominato “fattore specifico di provvista stabile obbligatoria” (*Required Stable Funding*, RSF). Tale fattore rappresenta la quota di ciascuna attività che deve essere coperta da provvista stabile, in considerazione del fatto che la banca potrebbe non riuscire a smobilizzare tale attività (attraverso la vendita o lo stanziamento in un prestito garantito), durante una crisi di liquidità della durata di un anno.

Per soddisfare il requisito prudenziale, ciascuna banca deve disporre di un ammontare di provvista stabile (il numeratore del quoziente) che sia superiore a quella obbligatoria. Tale ammontare include le seguenti poste:

- il patrimonio;
- le azioni privilegiate e gli altri strumenti di capitale eccedenti l'importo computabile nel *tier 2 capital*, con scadenza pari o superiore a un anno;
- le passività con scadenza effettiva pari o superiore a un anno;
- i depositi liberi e/o a termine con scadenze inferiori a un anno, che si ritiene rimarrebbero presso la banca per un prolungato periodo di tempo in caso di stress;
- la raccolta all'ingrosso con scadenza inferiore a un anno, che si ritiene rimarrebbe a disposizione della banca per un prolungato periodo di tempo in caso di stress.

L'ammontare disponibile di provvista stabile è calcolato moltiplicando l'ammontare di ciascuna delle suddette categorie per un coefficiente, stabilito dal Comitato, denominato “fattore specifico di provvista stabile disponibile” (*Available Stable Funding*, ASF).

### **4.3 Gli strumenti di monitoraggio**

Le banche dovranno rispettare i quozienti di liquidità nel continuo<sup>39</sup>, ossia anche in condizioni di stress.

Oltre a verificare il rispetto dei requisiti minimi rappresentati dal LCR e dal NSFR, le Autorità di vigilanza devono valutare il rischio di liquidità di una banca attraverso strumenti di monitoraggio, che colgono informazioni connesse ai flussi

---

<sup>39</sup>Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2010a), § 185.

di cassa, alla struttura del bilancio, alle garanzie non vincolate disponibili e a taluni indicatori di mercato. Tali strumenti sono finalizzati a:

- evidenziare disallineamenti di scadenze tra gli afflussi e i deflussi contrattuali di liquidità per determinate fasce temporali. Tali informazioni forniranno alle Autorità di vigilanza una visione a livello di mercato, al cui interno potranno emergere posizioni di liquidità anomale<sup>40</sup>;
- misurare il grado di concentrazione della raccolta nei confronti di una determinata controparte, di uno specifico strumento e in una particolare valuta. Tali dati permetteranno di evidenziare fonti di raccolta di rilevanza tale che il loro venir meno comporterebbe problemi di liquidità;
- misurare la quantità di attività bancarie che possono essere stanziare in garanzia, per ottenere liquidità dalle Banche Centrali e/o da altri finanziatori<sup>41</sup>;
- calcolare il *liquidity coverage ratio* nelle valute significative<sup>42</sup>, per cogliere eventuali disallineamenti valutari;
- fornire un'allerta precoce circa le potenziali tensioni di liquidità delle banche, attraverso il monitoraggio di informazioni a livello generale di mercato (i corsi azionari, i mercati del debito, i mercati dei cambi, i mercati delle materie prime, nonché gli indici connessi a strumenti specifici, come quelli per taluni prodotti cartolarizzati), informazioni sul settore finanziario (i mercati delle azioni e del debito specifici del settore) e informazioni specifiche sulla banca (i corsi azionari, gli spread sui CDS, i prezzi di negoziazione sul mercato monetario, la situazione dei rinnovi e i prezzi per la raccolta di varia durata, il rapporto prezzo/rendimento delle obbligazioni bancarie e/o del debito subordinato nel mercato secondario).

## **5. Una valutazione preliminare delle implicazioni dei nuovi standard e delle questioni aperte**

Come si è anticipato, i quozienti di liquidità di breve e medio-lungo termine entreranno in vigore solo dopo un periodo di osservazione, di ben quattro e sette anni rispettivamente. Tale lasso di tempo permetterà alle banche di adeguarsi gradualmente al rispetto degli standard di vigilanza e consentirà al Comitato di Basilea di affinare alcuni dettagli tecnici, nonché di testare l'impatto delle nuove

---

<sup>40</sup>Si noti che si considerano unicamente le scadenze contrattuali, senza l'assunzione di ipotesi comportamentali, pertanto i dati non rispecchiano i flussi futuri effettivi. Nell'esaminare i gap di liquidità, le Autorità di vigilanza applicheranno proprie ipotesi.

<sup>41</sup>E' importante evidenziare che il dato grezzo non considera le potenziali variazioni negli scarti di garanzia e nelle politiche di fido delle controparti, che potrebbero manifestarsi in caso di un evento sistemico o idiosincratice.

<sup>42</sup>Una valuta è definita "significativa" se le passività aggregate denominate in tale valuta sono almeno pari al 5% delle passività totali della banca.

regole sui mercati finanziari, sull'erogazione del credito e sulla crescita economica.

In base alle previsioni del Comitato, il periodo di osservazione si articolerà secondo le seguenti fasi:

- 1) elaborazione di uno studio di impatto quantitativo, sia per il LCR, sia per il NSFR, utilizzando i dati sino a fine 2010 e metà 2011;
- 2) invio delle segnalazioni alle Autorità di vigilanza nazionali durante l'intero periodo di osservazione, la prima delle quali è prevista entro il 1° gennaio 2012. Il LCR deve essere segnalato con cadenza almeno mensile<sup>43</sup>, mentre il NSFR deve essere calcolato e segnalato con cadenza almeno trimestrale<sup>44</sup>. Le informazioni dovrebbero comprendere le percentuali complessive dei quozienti, nonché le informazioni su tutte le loro componenti;
- 3) apporto di eventuali revisioni ai quozienti, entro la metà del 2013 per il LCR ed entro la metà del 2016 per il NSFR. I ratios, nelle versioni eventualmente riviste, saranno introdotti rispettivamente il 1° gennaio 2015 ed entro il 1° gennaio 2018.

Pur essendo prematuro esprimere un giudizio articolato su indicatori che da qui al 2015 e 2018 potrebbero essere sottoposti ad una seppure parziale revisione, è possibile effettuare una valutazione preliminare dell'impatto che essi eserciteranno sul business mix, sulla gestione attivo-passivo e sulla *risk tolerance* delle banche.

Per quanto riguarda il business mix<sup>45</sup>, si pensi alla maggiore onerosità dell'attività di prestito. In passato, i tassi interni di trasferimento riflettevano solamente i tassi di mercato (interbancari e swap) e il costo di eventuali opzioni implicite associate alle singole operazioni di impiego, mentre l'introduzione dei nuovi quozienti di liquidità rende necessario considerare anche il costo implicito dell'attivo liquido che è necessario detenere, per ogni operazione di funding dell'attività di impiego. Peraltro, sull'attività di lending pesa non solo l'effetto esercitato dai nuovi vincoli di liquidità, ma anche quello prodotto dall'inasprimento dei requisiti patrimoniali, introdotto da Basilea 3. Quest'ultimo fattore grava in modo rilevante anche sull'attività di trading, riducendone significativamente la profittabilità. Anche l'attività interbancaria risulta penalizzata, sia dall'incremento dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di controparte, sia dal trattamento sfavorevole al quale sono sottoposti sul fronte dei nuovi quozienti di liquidità. Di conseguenza, le mutate prospettive reddituali che caratterizzano le diverse aree di business, spingeranno le banche a riconsiderare l'assetto del proprio portafoglio di attività.

In secondo luogo, le decisioni attinenti all'attività di impiego e di raccolta dovranno essere coordinate, tenendo conto delle precise conseguenze di

---

<sup>43</sup>Inoltre, il Comitato attribuisce alle Autorità di vigilanza nazionali il potere di richiedere informazioni alle banche con frequenza settimanale, o addirittura giornaliera in situazioni di stress.

<sup>44</sup>Inoltre, lo sfasamento temporale delle segnalazioni per i due quozienti non dovrebbe superare le due settimane.

<sup>45</sup>Su tale aspetto si veda anche Sironi (2011).

ognuna di esse sul fabbisogno di patrimonio e di liquidità. Ogni operazione della banca dovrà essere attentamente ponderata, valutandone la convenienza anche sulla base degli oneri patrimoniali e di liquidità.

In terzo luogo, la nuova regolamentazione stabilisce implicitamente un livello di tolleranza al rischio di liquidità, nel momento in cui definisce in modo prescrittivo il LCR ed il NSFR. Le banche potranno modificare la propria *risk tolerance* solo in senso maggiormente prudenziale. L'unico margine di discrezionalità lasciato alle banche, attiene alla possibilità di definire soglie di tolleranza su orizzonti temporali diversi, rispetto a quelli presi esplicitamente in considerazione dai due quozienti, ad esempio su un orizzonte infra-giornaliero o superiore a un anno.

Le nuove regole lasciano altresì una serie di questioni aperte, che sono esaminate di seguito.

- Il primo nodo critico riguarda lo scenario di stress da considerare per il calcolo del LCR. Le nuove regole non fanno alcuna esplicita distinzione tra modelli di business bancari, assumendo quindi che la medesima situazione di stress si debba applicare indistintamente ad ogni tipologia di intermediario. L'unica eccezione riguarda le banche che svolgono attività di custodia, cash management e compensazione; per questi intermediari, è prevista l'applicazione di una minore percentuale di deflusso dei depositi interbancari, data la maggiore stabilità di queste componenti, attribuibile allo specifico modello di business. Un trattamento favorevole è riconosciuto anche alle banche appartenenti a reti cooperative.

Un aspetto a nostro parere meritevole di attenzione, riguarda la percentuale di deflusso applicabile ai depositi al dettaglio. Essi risultano meno penalizzati rispetto alle altre fonti di raccolta, ai fini del calcolo del LCR<sup>46</sup>; pertanto, con l'introduzione dei nuovi vincoli di liquidità, è probabile che le banche commerciali focalizzeranno le proprie scelte su tali forme di funding, al fine di minimizzare le proprie dotazioni di liquidità ed il conseguente impatto sulla redditività. La tendenza delle banche commerciali all'acquisizione di nuovi depositi al dettaglio ed il conseguente inasprimento della competitività nel mercato, potranno portare ad una riduzione della capacità di retention della clientela e quindi, al ridimensionamento del grado di stabilità di tale fonte di raccolta.

Un secondo aspetto di interesse riguarda l'impatto del LCR sulle banche di investimento. Il loro business model è basato prevalentemente sulla raccolta di fondi tramite emissioni obbligazionarie e sull'attività di impiego a medio-lungo termine verso le aziende, tramite erogazione di prestiti o sottoscrizione di obbligazioni. Finché la vita residua della raccolta è superiore a un mese, una banca di investimento risulta compliant con il LCR (Tabella 1).

---

<sup>46</sup>Per tali passività è previsto un tasso minimo di deflusso inferiore, rispetto ad altre fonti di raccolta.

**Tabella 1 - Il buffer di liquidità di breve termine per una banca di investimento (struttura di bilancio semplificata)**

ATTIVO				PASSIVO			
		% di stress LCR	Inflows attesi		% di stress LCR	Outflows attesi	
Corporate bond rated AA	30	85%	25,5	Obbligazioni vita residua > 30 gg	80	0%	0
Crediti verso clientela vita residua > 30 gg	70	0%	0	Capitale	20	0%	0
TOTALE	100			TOTALE	100		
				Buffer necessario			0

Fonte: adattamento da La Ganga, Trevisan (2010).

Dal momento in cui la vita residua della raccolta scende al di sotto dei trenta giorni, è richiesta la costituzione di un buffer di liquidità di breve termine. Date le caratteristiche dell'operatività di tale intermediario, è ragionevole pensare che esso non sia in grado di dotarsi tempestivamente di uno stock di attività liquide, sufficiente a coprire la posizione negativa di liquidità venutasi a creare. Alcuni studiosi propongono di estendere l'orizzonte temporale dello stress almeno fino a tre mesi, non solo per evidenziare la concentrazione di deflussi sulle fasce temporali successive a un mese, ma anche per permettere alle banche di dotarsi per tempo delle attività liquide necessarie per farvi fronte<sup>47</sup>. Tuttavia, occorre riflettere sulla misura in cui le regole di vigilanza possano essere adattate per tenere conto delle specificità di diversi business model, in contrapposizione all'idea - maggiormente condivisibile, a nostro avviso - che siano gli intermediari vigilati a doversi attrezzare per rispettare le disposizioni del regulator.

In parte il Comitato di Basilea risponde già a tale problema, ritenendo che la prova di stress necessaria per la determinazione del LCR sia un requisito minimo e raccomandando alle banche di effettuare stress test integrativi, che recepiscano le specificità delle proprie attività<sup>48</sup>. Quindi, lo stress test regolamentare rappresenta un punto di partenza per il disegno di ulteriori scenari, che consentano alle banche di misurare la propria esposizione al rischio di liquidità in modo più accurato, rispetto ad un approccio *one size fits all*.

<sup>47</sup>La Ganga, Trevisan (2010a), (2010b) e Trevisan (2011).

<sup>48</sup>Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2010a), § 19.

Inoltre, il Comitato prevede di sottoporre a monitoraggio l'impatto dei nuovi requisiti sulle banche di dimensioni minori e su diverse linee di business, in particolare sull'attività al dettaglio, rispetto a quella all'ingrosso.

- Una seconda questione da affinare riguarda la definizione della componente meno stabile dei depositi al dettaglio. Il Comitato di Basilea lascia alle Autorità di vigilanza nazionali il compito di individuare particolari categorie di depositi retail, caratterizzate da tassi di deflusso più elevati. Tra queste tipologie potrebbero rientrare i depositi online, maggiormente volatili in quanto rapidamente prelevabili.
- Un'ulteriore questione lasciata aperta dalla nuova regolamentazione riguarda il trattamento del rischio di liquidità *intraday*; infatti, i fattori di rischio considerati dallo scenario di stress per il calcolo del LCR non riguardano il fabbisogno, atteso o inatteso, di liquidità infragiornaliera. Al riguardo, il Comitato stabilisce solo che *“idealmente, tutte le attività liquide di elevata qualità dovrebbero essere stanziabili presso la banca centrale per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera e ottenere linee di liquidità overnight nelle giurisdizioni e nelle valute in cui la banca è controparte della banca centrale”* (Comitato di Basilea, 2010a, § 38). In attesa che il Comitato valuti *“se e in che modo”* (Comitato di Basilea, 2010a, § 31, nota 7) trattare tale aspetto, ci sembra rilevante sottolineare la necessità che le banche colmino il vuoto regolamentare attraverso le proprie prove di stress interne.
- Durante il periodo di osservazione, il Comitato ha pianificato di testare l'impiego di criteri quali-quantitativi (ad esempio, il volume di negoziazione, lo spread tra prezzo bid e ask e il grado di turnover durante passate situazioni di stress), in base ai quali valutare l'idoneità delle attività di secondo livello da includere nel numeratore del LCR, al fine di evitare l'eccessivo affidamento sui rating esterni. In ogni caso, i suddetti parametri saranno considerati aggiuntivi, non alternativi, rispetto ai rating esterni.
- Riguardo al numeratore del LCR, esiste un altro aspetto tecnico da affinare. In alcune giurisdizioni, l'offerta di attività liquide in valuta nazionale o estera potrebbe essere insufficiente, rispetto alla domanda aggregata delle banche con esposizioni significative in tali valute. Il Comitato ha deciso di elaborare trattamenti alternativi per le consistenze da includere nello stock delle attività liquide. Le opzioni percorribili sono le seguenti:
  - a) l'accesso delle banche a linee di liquidità contrattuali irrevocabili, offerte dalla Banca Centrale competente<sup>49</sup>, dietro il pagamento di una commissione;
  - b) per le banche che manifestano una carenza di attività liquide in una determinata valuta, la possibilità di detenere attività liquide in una valuta diversa<sup>50</sup>;

---

<sup>49</sup>La competenza della Banca Centrale è determinata dalla valuta con riferimento alla quale si manifesta la carenza di attività liquide.

<sup>50</sup>Le posizioni di disallineamento valutario che ne risultano devono essere mantenute sotto controllo, entro i limiti stabiliti dalle Autorità di vigilanza nazionali.

- c) per le banche che manifestano una carenza di attività liquide di primo livello, la possibilità di detenere attività di secondo livello addizionali, fino a un limite prescrittivo da determinarsi a cura del Comitato e con l'applicazione di uno scarto di garanzia superiore, rispetto a quello applicato alle attività di secondo livello già comprese nel massimale del 40%.

Durante il periodo di osservazione, il Comitato predisporrà una soglia quantitativa vincolante per le attività liquide, al fine di individuare le giurisdizioni e/o le valute ammissibili ai trattamenti alternativi.

- Per quanto riguarda il quoziente strutturale (NSFR), appare alquanto generica la definizione dei fattori di rischio considerati per il disegno dello scenario di stress<sup>51</sup>.

Con riferimento al primo fattore, non è indicato il soggetto incaricato di valutare se il calo della redditività o della solvibilità della banca è abbastanza significativo, per configurare uno scenario di stress.

Nel caso del terzo fattore, il grado di rilievo dell'evento rischioso è collegato alla messa in dubbio della reputazione, o del merito creditizio della banca; tuttavia, non è stabilito chi debba attestare l'avvenuta messa in dubbio, né è chiaramente definito un parametro in base al quale valutare la stessa (sia *downgrading* della banca? Il calo dei corsi dei suoi titoli azionari? L'incremento del costo del *funding*?).

Il grado di precisione con cui le condizioni di stress sono definite è molto importante, poiché da ciò dipende l'obbligo di detenere un ammontare sufficiente di provvista stabile.

## 6. Considerazioni conclusive

Una considerazione finale merita di essere dedicata al tema della trasparenza, in parte già esaminato in precedenza<sup>52</sup>. Sia il Financial Stability Forum (2008), sia il Comitato di Basilea (2008b), sia il CEBS (2009a), hanno sottolineato la necessità che l'esposizione al rischio di liquidità delle banche sia opportunamente resa nota al mercato.

A tale riguardo, determinare il grado di granularità e di completezza delle informazioni che dovrebbero essere divulgate, non è un esercizio agevole. Il problema, di difficile risoluzione, è raggiungere un equilibrio tra accuratezza e comprensibilità delle informazioni.

Da un lato, la mancanza di informazioni chiare ed esaustive alimenta l'incertezza, che potrebbe aggravare eventuali situazioni di tensione già in atto.

Dall'altro lato, non tutti i destinatari dell'informativa potrebbero essere in grado di distinguere con certezza le banche solide da quelle più deboli; in alcuni casi, si

---

<sup>51</sup> Si veda il paragrafo 4.2.

<sup>52</sup> Si veda il paragrafo 3.

potrebbero manifestare negli operatori timori, anche eccessivi, che potrebbero tradursi in veri e propri scenari di stress. Probabilmente, è anche per questo motivo che la European Banking Authority ha deciso di non rendere pubblici i risultati delle valutazioni di vigilanza sulle posizioni di liquidità delle banche. Tale scelta è coerente anche con la natura estremamente dinamica di tali posizioni: un'informativa annuale o semestrale è suscettibile di una rapida obsolescenza ed è quindi poco utile, mentre un'informativa più frequente dovrebbe essere destinata esclusivamente alle Autorità di vigilanza, ossia ai soli soggetti in grado di esprimere valutazioni fondate ed intraprendere azioni correttive.

A tale proposito, è essenziale che le Autorità di vigilanza dispongano di informazioni complete e frequenti, riguardanti non solo i vincoli quantitativi che entreranno in vigore nei prossimi anni, ma anche aspetti qualitativi, come la struttura di governance del rischio, le politiche, i modelli di misurazione e gestione del rischio, le strategie di raccolta, la gestione delle attività liquidabili, le prove di stress interne e i piani di emergenza.

Questa è l'unica strada per consentire il puntuale monitoraggio del rischio di liquidità, presupposto essenziale per l'efficace esercizio dell'azione di supervisione.

## Bibliografia

- Associazione Bancaria Italiana (2008), "Position Paper del sistema bancario italiano in risposta al documento di consultazione del CEBS CP19 su Liquidity Risk management ed in risposta al documento di consultazione del Comitato di Basilea «Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision»", luglio, [www.abi.it](http://www.abi.it).
- Banca d'Italia (1999), *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Circolare n° 229 e successivi aggiornamenti, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).
- Banca d'Italia (2006a), *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*, Circolare n° 263, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).
- Banca d'Italia (2006b), "Undicesimo aggiornamento del 28 marzo 2006 alla circolare n° 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche: trasformazione delle scadenze e finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese", Comunicato pubblicato sulla G.U. Serie generale n° 86 del 12 aprile 2006.
- Basel Committee on banking supervision (1992), *A framework for measuring and managing liquidity*, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Basel Committee on banking supervision (2000), *Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations*, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Basel Committee on banking supervision (2008a), *Liquidity risk: management and supervisory challenges*, February, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Basel Committee on banking supervision (2008b), *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, September, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Basel Committee on banking supervision (2009a), *Principles for sound stress testing practices and supervision*, May, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Basel Committee on banking supervision (2009b), *Enhancements to the Basel II framework*, July, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Basel Committee on banking supervision (2009c), *International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*, Consultative Document, December, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Battaglia F., Onorato M. (2007), "Liquidity risk: comparing regulations across jurisdictions and the role of central banks", *Algorithmics*, mimeo, 1-37.
- Carosio G. (2010), "Indagine conoscitiva sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2", *Audizione del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia*, Camera dei Deputati, 11 marzo, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (1988), *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, luglio, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2004), *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*, giugno, [www.bis.org](http://www.bis.org).

- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2010a), *Basilea 3: Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità*, dicembre, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2010b), *Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, dicembre, aggiornato a giugno 2011, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2011), *Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirements*, Consultative document, July, [www.bis.org](http://www.bis.org).
- Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (2006), "Trasformazione delle scadenze. Parziale abrogazione del Decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993", Delibera n° 242 del 22 febbraio, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).
- Committee of European Banking Supervisors (2008), *Second part of CEBS's technical advice to the European Commission on liquidity risk management*, September, [www.eba.europa.eu](http://www.eba.europa.eu).
- Committee of European Banking Supervisors (2009a), *Disclosure guidelines: lessons learnt from the financial crisis*, October, [www.eba.europa.eu](http://www.eba.europa.eu).
- Committee of European Banking Supervisors (2009b), *CEBS Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods*, December, [www.eba.europa.eu](http://www.eba.europa.eu).
- De Socio A. (2011), "The interbank market after the financial turmoil: squeezing liquidity in a «lemons market» or asking liquidity «on tap»", *Temì di Discussione della Banca d'Italia*, n° 819, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).
- Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n° L177 del 30 giugno 2006.
- Direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n° L177 del 30 giugno 2006.
- European Central Bank (2008a), *Monthly Bulletin*, May, [www.ecb.int](http://www.ecb.int).
- European Central Bank (2008b), *EU banks' liquidity stress testing and contingency funding plans*, November, [www.ecb.int](http://www.ecb.int).
- European Central Bank (2009), *Monthly Bulletin*, July, [www.ecb.int](http://www.ecb.int).
- European Commission (2010), *Consultation regarding further possible changes to the Capital requirements Directive (CRD)*, February, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/bank/regcapital/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm).
- European Commission (2011a), *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and amending Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate*, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/bank/regcapital/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm).
- European Commission (2011b), *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms*, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/bank/regcapital/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm).

- Financial Services Authority (2009), *Financial Risk Outlook 2009*, [www.fsa.gov.uk](http://www.fsa.gov.uk).
- Financial Stability Forum (2008), *Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience*, April, [www.financialstabilityboard.org/publications](http://www.financialstabilityboard.org/publications).
- Mottura P. (2008), “La Northern Rock e la sua crisi di liquidità”, *Bancaria*, n° 6, 3-19.
- Mottura P. (2010), “Lo strano caso di Northern Rock”, *Banca Impresa Società*, n°1, 19-53.
- Sironi A. (2011), “L’industria bancaria europea fra crisi economica e ri-regolamentazione: quali strategie per il futuro?”, *Economia & Management*, n°5, 3-8.
- Tarantola A.M. (2008), “Crisi di liquidità e futuro dei mercati. Aspetti operativi e regolamentari”, *Congresso AIAF, ASSIOM, ATIC FOREX*, Bari, Fiera del Levante, 18 gennaio.
- La Ganga P., Trevisan G. (2010a), “Il rischio di liquidità dopo la crisi: verso nuove regole e nuovi modelli gestionali”, *Bancaria*, n° 6, 44-60.
- La Ganga P., Trevisan G. (2010b), “Stress test sul rischio di liquidità: evoluzioni, tendenze e sfide metodologiche”, *Bancaria*, n° 12, 59-75.
- Trevisan G. (2011), “The new framework for liquidity risk”, in Cannata F. Quagliariello M., *Basel III and Beyond*; Risk Books, London, 207-242.

**Francesca Querci**

Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari  
Dipartimento di Tecnica ed Economia delle Aziende (DITEA)  
Facoltà di Economia  
Università degli Studi di Genova  
via Vivaldi 5  
16126 Genova  
[querci@economia.unige.it](mailto:querci@economia.unige.it)